

più bisogno del predicato *dolosa*, nè della limitazione agli *oggetti furtivi*. Gli *abusi di fiducia* rispondono pure ad una nomenclatura, che non ha più riscontro nel Codice penale vigente. In luogo di *Eccitamento* si dovrebbe dire *Incitamento all'odio*, ecc. I *reati* (o meglio *delitti*) *contro il buon costume* che avevano una classificazione speciale nel Codice sardo, non l'hanno più nel Codice nuovo, e sono congiunti coi reati *contro l'ordine delle famiglie*.

Sonvi poi delle lacune abbastanza notevoli da colmare. Vi è preveduta la condanna per furto, e non quella per più gravi delitti analoghi, come la rapina, l'estorsione, il ricatto e altri delitti commessi per avidità di lucro, quali la corruzione, il peculato, ecc. ecc., e sono omessi l'omicidio e la lesione personale commessi a scopo di lucro, che mi sembra dovrebbero pur esser preveduti.

Così, le specie di falso (e non si dovrebbe dire *falso*, ma *falsità*) son troppo ristrette. Sono omesse delle figure caratteristiche di reato, che dovrebbero essere, mi sembra, qui prevedute; cioè i delitti contro la libertà del lavoro, che è precisamente materia molto analoga a quella che noi trattiamo; delitti che erano preveduti nell'antico progetto Depretis del 1883.

Così ancora, dove si prevedono la falsa testimonianza e la calunnia, si dovrebbero anche prevedere altre forme analoghe, quali sono la simulazione di reato e altre falsità in giudizio, lo spergiuro, ecc.

Senza voler proporre un emendamento, che ora non mi sarebbe permesso, ma per sintetizzare il mio pensiero, dirò, come, presso a poco, io formulerei questa lettera *d*. Direi cioè: « i condannati per associazione per delinquere o per incitamento all'odio fra le varie classi sociali, per delitti contro la libertà politica; contro la libertà del lavoro o contro l'inviolabilità del segreto professionale o industriale, per simulazione di reato, calunnia o falsità in giudizio, per delitti contro la fede pubblica o contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro. »

Senza presentare adunque emendamenti, io sottopongo le mie osservazioni al Governo e alla Commissione, la quale, se le troverà degne di attenzione, nella sua saviezza le accoglierà nel modo, che crederà più opportuno. Nella stessa lettera *d* dell'articolo 17,

infine, io sopprimerei le parole: « salvo i casi di riabilitazione a termini di legge »; come le sopprimerei anche, dove non si accogliesse l'emendamento dell'onorevole Mecacci, alla lettera *b* dello stesso articolo. La legge prevede che riguardo a ogni condanna si possa dare la riabilitazione per incapacità incorsa a termini di legge, come pena o conseguenza di pena. Non c'è, quindi, bisogno che espressamente si richiami questo diritto di riabilitazione, che è già sancito, come disse benissimo l'onorevole Mecacci, nell'articolo 100 del Codice penale. Le superfluità nelle leggi sono sempre pericolose e possono indurre lo studioso a ritenere che, dove è indicata una condizione, si voglia dalla legge sancire qualche cosa di più che là dove questa condizione non si trova. Ricordo, a questo proposito, la legge sui giurati, la quale negli articoli 5 e 6, modificati dal decreto 1° dicembre 1889, dove appunto sono sancite le incapacità, indegnità, ecc. ad esser giurati, non si trova questa clausola, che è perfettamente superflua e perciò pericolosa.

E con questo ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Risponderò una parola sola all'onorevole Lucchini.

Egli, per dimostrare la sua tesi, ha fatto ricorso alla legge comunale e provinciale, la quale richiede espressamente la riabilitazione, anche in seguito a condanna per mendicizia, oziosità e vagabondaggio.

L'onorevole Lucchini ha deplorato che le leggi non siano coordinate fra di loro. Io l'ho deplorato quanto lui; ma, se le leggi fossero coordinate, sia certo l'onorevole Lucchini che non si sarebbe venuti a quella disposizione della legge comunale e provinciale, ma si sarebbe ripetuta la disposizione della legge elettorale politica.

Del resto, se l'onorevole Lucchini, che è esimio professore, ricorre ai principii, alla storia di questo istituto della riabilitazione, converrà con me in tutto quello che ho detto. In sostanza si tratta qui di estendere la riabilitazione al di là di tutti i confini possibili e immaginabili.

La riabilitazione, la *restitutio in integrum*, in diritto romano, si dava soltanto quando taluno era privato della personalità giuridica, cioè della *libertas*, della *civitas*, o della *fa-*